



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 25 "di MUSCIANO" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO IN COMUNE DI VILLA DI TIRANO

ORDINANZA N. 6

IL DIRIGENTE

PREMESSO che nei pressi delle strade provinciali n. 24 "Tirano-Stazzona" e n. 25 "di Musciano" sono in corso i lavori della realizzazione della variante alla S.S. N. 38 "DELLO STELVIO" - ACCESSIBILITÀ VALTELLINA - LOTTO 4° - NODO DI TIRANO - TRATTA "A" SVINCOLO DI BIANZONE – SVINCOLO LA GANDA E TRATTA "B" SVINCOLO LA GANDA – CAMPONE IN TIRANO, a cura di ANAS S.p.A.;

CONSIDERATO che per i sopracitati lavori, la società INC S.p.A. (P.IVA 07358260011), con sede legale a Torino, in via Invorio 24/A, in qualità di impresa esecutrice per conto di ANAS S.p.A. delle opere in premessa, è titolare dell'autorizzazione n. 10773, rilasciata dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 29751 del 7 dicembre 2022;

VISTA l'istanza trasmessa in data 9 gennaio 2026 e registrata al protocollo n. 585, con la quale la suddetta società ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato sulla strada provinciale in oggetto, per l'esecuzione dei lavori di completamento della rotatoria di Stazzona, nel tratto compreso tra il km 0+450 ed il km 0+620, nel territorio del comune di Villa di Tirano;

SU PROPOSTA conforme del funzionario responsabile dell'istruttoria, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 25 "di Musciano", dal km 0+450 al km 0+620, in comune di Villa di Tirano, **dalle ore 7.00 alle ore 17.30 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 13 gennaio 2026 fino alla fine dei lavori, e comunque entro e non oltre il giorno 16 gennaio 2026.**

L'immissione nella S.P. n. 25 dei veicoli provenienti dalla S.P. n. 24 sarà gestita nella direzione consentita da movieri della società INC S.p.A.

È consentito, alla società esecutrice dei lavori, sospendere per brevi periodi la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico/movieri da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

- segnalare il cantiere con opportune luci notturne in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea non necessaria;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della società esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

• INC S.p.A - cell. n. 348 0168256 – 345 4050858

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società INC S.p.A. e ANAS S.p.A., terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse prevenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società INC S.p.A. e ANAS S.p.A. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 12/01/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Bernardo Galli - (tel. 0342 531302)

Tecnico di zona: geom. Michele Agnelli (tel. 0342 0342 531222)